



COMUNE DI SASSARI

REGOLAMENTO *PER LA CELEBRAZIONE DEI* *MATRIMONI CON RITO CIVILE*

*Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale
n. 73 del 3 novembre 2016*

INDICE

<i>Articolo 1</i>	<i>Oggetto e fini del regolamento</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Luoghi di celebrazione</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Giorni e orari di celebrazione</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Organizzazione del servizio</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Costo del servizio</i>	<i>Pag.</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>Destinazione dei proventi</i>	<i>Pag.</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>Allestimento degli spazi deputati alla celebrazione e prescrizioni per l'utilizzo</i>	<i>Pag.</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Matrimonio con l'ausilio di un interprete</i>	<i>Pag.</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>Matrimonio su delega</i>	<i>Pag.</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Delega per la celebrazione di matrimonio a cittadino italiano</i>	<i>Pag.</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>Abrogazione e norme di rinvio</i>	<i>Pag.</i>	<i>6</i>

Articolo 1

Oggetto e fini del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili sul territorio del Comune in conformità di quanto previsto dagli articoli 84-116 del codice civile e dal vigente regolamento di stato civile (D.P.R. 396/2000).

Articolo 2

Luoghi di celebrazione

I matrimoni civili vengono celebrati di norma presso la Sala “Rina Sanna” di Palazzo Ducale.

Su richiesta dei nubendi è possibile concordare la celebrazione presso altri luoghi individuati con deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 3

Giorni e orari di celebrazione

I matrimoni civili sono celebrati di norma nella giornata del sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Durante la settimana i matrimoni potranno essere celebrati nel rispetto dei seguenti orari di servizio: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 17.00, previo accordo con l'Ufficiale di stato civile delegato e in relazione alla disponibilità degli spazi richiesti e del personale preposto al supporto alla celebrazione.

Sarà possibile celebrare il matrimonio anche fuori dall'orario di servizio il sabato pomeriggio, dalle ore 16,00 alle ore 17.00 (in autunno e in inverno) e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (in primavera e in estate). Nel rispetto di tali orari, a seconda delle sedi scelte dai nubendi, le prenotazioni saranno limitate a un numero di matrimoni compatibile con le esigenze di organizzazione del servizio e con la durata della cerimonia.

È esclusa la celebrazione dei matrimoni la domenica e in occasione delle seguenti festività: il 1° e il 6 gennaio, la domenica di Pasqua e il lunedì successivo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 14 e il 15 agosto, il 1° novembre, il 6 dicembre (festa del Patrono), l'8, il 25, il 26 e il 31 dicembre.

Articolo 4

Organizzazione del servizio

L'ufficio competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'ufficio matrimoni.

La prenotazione del matrimonio potrà essere effettuata con un anticipo non superiore ai 360 giorni, di norma contestualmente allo svolgimento delle pubblicazioni, ovvero in una data successiva alla loro esecuzione, redigendo apposita istanza. L'ufficio confermerà il matrimonio previa verifica dei

documenti, della regolarità delle pubblicazioni, come previsto dall'articolo 50 del D.P.R. 396/2000, e della disponibilità degli spazi richiesti.

I nubendi che intendono celebrare il matrimonio in sedi diverse dalla Sala “Rina Sanna” di Palazzo Ducale, e/o in orari diversi da quelli di servizio, devono far pervenire la loro istanza con un anticipo di almeno 30 giorni.

I nubendi saranno considerati direttamente responsabili di eventuali danni arrecati alla sede di celebrazione durante lo svolgimento della cerimonia; saranno pertanto richieste adeguate forme di garanzia a tutela degli spazi pubblici e delle sedi del patrimonio comunale.

Cinque giorni prima della data prevista per la celebrazione del matrimonio, gli sposi dovranno presentare all'ufficio matrimoni apposita conferma debitamente sottoscritta da entrambi, unitamente alle generalità dei testimoni, le copie fotostatiche dei loro documenti di identità, la scelta del regime patrimoniale e la ricevuta del pagamento della tariffa prevista, ove richiesta.

Articolo 5

Costo del servizio

Il servizio è sempre gratuito per i cittadini, residenti e non, che intendano celebrare il matrimonio presso la Sala “Rina Sanna” di Palazzo Ducale il sabato mattina e negli orari di servizio di cui all'articolo 3.

Le tariffe per i matrimoni celebrati in orari diversi da quelli di servizio, e/o in sedi diverse dalla sala di cui sopra saranno determinate con apposita deliberazione della Giunta comunale. Nello specifico, si applicheranno i seguenti criteri:

Cittadini residenti

1) La tariffa base è prevista per i matrimoni celebrati in orari di servizio, in sedi diverse dalla Sala “Rina Sanna”, entro il territorio urbano. L'importo verrà determinato assumendo come parametri di base tutti i costi, diretti e indiretti, posti in essere per l'espletamento del servizio (costo del personale, consumi per l'utilizzo della sala, riscaldamento, energia elettrica, pulizie straordinarie, custodia e sorveglianza dei locali etc).

2) Incremento del doppio (rispetto alla tariffa minima) per i matrimoni celebrati fuori dagli orari di servizio, entro il territorio urbano.

3) Incremento del 25% (rispetto alla tariffa di cui al punto 2) per i matrimoni celebrati in orari di servizio, fuori dal territorio urbano.

4) Incremento del 25% (rispetto alla tariffa di cui al punto 3) per i matrimoni celebrati fuori dagli orari di servizio e dal territorio urbano.

Cittadini non residenti

Ai cittadini non iscritti all'anagrafe del Comune di Sassari sarà applicata una ulteriore maggiorazione nella misura del doppio delle tariffe applicate ai residenti.

A tal fine si specifica che sono da considerarsi residenti le coppie in cui almeno uno dei nubendi abbia la residenza nel Comune di Sassari.

Le tariffe potranno essere aggiornate annualmente dalla Giunta comunale tenendo conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio, del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio, delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al minuto calcolato dall'Istat, con riferimento all'anno precedente.

Non è previsto alcun rimborso per il mancato svolgimento del servizio per cause non imputabili all'ufficio.

Articolo 6

Destinazione dei proventi

Le entrate derivanti dalle tariffe sono destinate nella misura del 40% al finanziamento delle spese connesse allo svolgimento della cerimonia e per il restante 60% ad incrementare le risorse del fondo per lo sviluppo delle risorse umane del comparto al fine di incentivare il personale direttamente impegnato nella celebrazione dei matrimoni.

In occasione della costituzione annuale del suddetto fondo saranno inserite le somme previste in bilancio per l'anno di competenza e, solo successivamente, in occasione della determinazione definitiva delle risorse del fondo, saranno inserite le risorse effettivamente accertate e incassate.

Per i matrimoni celebrati fuori dall'orario di servizio il Comune, qualora necessario, potrà avvalersi anche della collaborazione di ulteriore personale di ruolo che si renderà disponibile, con apposita istanza, per l'assistenza alla celebrazione dei matrimoni.

Articolo 7

Allestimento degli spazi deputati alla celebrazione e prescrizioni per l'utilizzo

Previo accordo con il personale a presidio delle sedi deputate alla celebrazione del matrimonio, e nel rispetto delle condizioni di sicurezza dei locali, i nubendi potranno, a propria cura e spese, arricchire il luogo prescelto per la celebrazione con arredi e addobbi che dovranno essere tempestivamente rimossi al termine della cerimonia. La tipologia di arredi ammessi, adeguata al contesto istituzionale dei locali prescelti, sarà definita con apposito provvedimento.

I locali dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.

Articolo 8

Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Nel caso in cui i nubendi, i testimoni, o uno solo di essi, non conoscano la lingua italiana dovranno avvalersi di un interprete, così come disposto dagli articoli 13 e 66 del D.P.R. 396/2000. Il reperimento dell'interprete e il costo della sua prestazione saranno a carico degli sposi stessi.

L'interprete di uno o entrambi i nubendi dovrà essere presente, quale ausilio ai futuri sposi, anche nella data concordata per le pubblicazioni di matrimonio; in quella occasione presterà il giuramento di “bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto”.

L'interprete di uno o entrambi i testimoni dovrà presentarsi dinanzi all'Ufficiale dello stato civile almeno 15 giorni prima della celebrazione del matrimonio, munito di un documento di identità, per il conferimento dell'incarico.

Articolo 9

Matrimonio su delega

Qualora il matrimonio avvenga su delega di altro Comune i nubendi dovranno presentare richiesta di disponibilità alla celebrazione almeno 60 giorni prima della data prescelta.

L'ufficio confermerà il matrimonio previa acquisizione della delega del Comune competente e in relazione alla disponibilità della data e dello spazio richiesto.

Cinque giorni prima della data prevista per la celebrazione del matrimonio gli sposi dovranno presentare all'ufficio matrimoni apposita conferma debitamente sottoscritta da entrambi, unitamente alle generalità dei testimoni, le copie fotostatiche dei loro documenti di identità, la scelta del regime patrimoniale e la ricevuta del pagamento della tariffa prevista, ove richiesta.

Articolo 10

Delega per la celebrazione di matrimonio a cittadino italiano

I cittadini italiani che hanno titolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.P.R. 396/2000, ad ottenere il rilascio della delega di Ufficiale di stato civile, dovranno far pervenire all'ufficio matrimoni apposita istanza per il conferimento della suddetta delega almeno 15 giorni prima della data del matrimonio civile che intendono celebrare.

Articolo 11

Abrogazioni e norme di rinvio

Il presente regolamento, all'atto della sua esecutività, sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa vigente in materia:

- Codice civile;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.